

STATUTO E REGOLAMENTO

Del Concertino di Ravecchia

DENOMINAZIONE E SCOPO

Art. 1

Con la denominazione “Concertino di Ravecchia” è stata costituita nell’anno 1933 una società musicale folcloristica, apolitica, aconfessionale con il seguente scopo:

- a) tenere concerti pubblici gratuiti
- b) contribuire alla propaganda e all’insegnamento della musica
- c) prestarsi attivamente quale complesso bandistico a sostegno e propaganda del folclore ticinese.

SOCI

Art. 2

I soci si dividono in attivi, contribuenti e onorari.

Art. 3

Quali soci attivi si intendono tutti i suonatori, i membri del Comitato e del gruppo in costume. Il riconoscimento quale socio attivo avviene solo dopo l’accettazione da parte dell’Assemblea.

Art. 4

Quali soci contribuenti si intende chiunque versi la tassa annuale emessa dalla Società.

Art. 5

Sono soci onorari coloro che, con la propria attività o il proprio apporto, abbiano contribuito per lunghi anni o con particolare rilievo a sostegno della Società.

I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Comitato.

Le proposte da parte di terzi per l’eventuale assegnazione onorifica di socio onorario devono pervenire al Comitato entro il 15 dicembre precedente l’assemblea generale annuale.

AMMISSIONI, DIMISSIONI ED ESPULSIONI

Art. 6

La domanda di ammissione o dimissione di un socio deve essere presentata al Comitato e ratificata dall’Assemblea.

L’Assemblea, su proposta del Comitato, può espellere un socio soltanto con la maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti.

ORGANI

Art. 7

Organi della Società sono l’Assemblea, il Comitato, la Commissione di revisione e il Corpo musicale.

Gli impegni sociali sono garantiti unicamente dal patrimonio della Società. Le firme del Presidente o del Vicepresidente, unitamente a quella del Cassiere o del Segretario, vincolano la Società verso i terzi. Gli organi sociali sono tenuti a protocollare la loro attività.

ASSEMBLEA: COMPETENZE E CONVOCAZIONE

Art. 8

L'Assemblea approva la gestione e decide su ogni oggetto che esula dalle competenze del Comitato. Sono sue speciali competenze la nomina del Presidente, del Comitato, del Maestro, del Vicemaestro e della Commissione di revisione.

L'Assemblea è convocata dal Comitato una volta all'anno entro la fine del mese di marzo, ogni qual volta il Comitato lo ritenga opportuno, oppure se viene fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I soci attivi devono ricevere personalmente la convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea almeno una settimana prima della riunione.

COMITATO: COMPETENZE E COSTITUZIONE

Art. 9

Il Comitato si occupa, quale organo esecutivo, delle deliberazioni dell'Assemblea. Provvede alla gestione degli affari sociali e al conseguimento dello scopo da parte della Società. Non può decidere spese superiori ai franchi 5'000.— senza l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 10

Il Comitato si compone di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario, di un Cassiere e da uno a tre membri. Fanno pure parte del Comitato il Maestro e il Vicemaestro in rappresentanza del Corpo musicale.

Il Comitato resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 11

La Commissione di revisione controlla annualmente la contabilità e il materiale d'inventario e presenta un rapporto specifico all'Assemblea. È sua facoltà procedere in ogni tempo a ispezioni.

Art. 12

La Commissione di revisione si compone di due membri il cui mandato scade per turno ogni due anni ed è rieleggibile. La stessa è convocata dal cassiere in tempo opportuno prima dell'assemblea.

CORPO MUSICALE

Art. 13

Il Corpo musicale è posto sotto gli ordini diretti del Maestro o, in sua assenza, del Vicemaestro. È composto dai soci attivi della Società i quali dovranno essere provvisti del proprio strumento e seguire regolarmente prove, concerti e servizi. Ogni socio è tenuto a eseguire la parte assegnatagli dal Maestro.

Art. 14

Salvo previo accordo con il Maestro, gli impegni verso altre società saranno subordinati a quelli del Concertino.

Art. 15

I soci attivi non potranno far uso del materiale della Società, senza la debita autorizzazione del Maestro.

Il costume sociale fa parte integrante del patrimonio della Società.

CONCERTI E SERVIZI

Art. 16

Il Concertino tiene concerti pubblici in località della Frazione o della Città. Presta servizi per terzi solo a pagamento e qualora la manifestazione non sia in urto con lo statuto della Società. L'onorario di ogni singolo servizio sarà fissato, ogni volta e secondo le circostanze, dal Comitato.

Art. 17

Il ricavato dei servizi dovrà servire a coprire gli eventuali impegni finanziari della società e soprattutto al conseguimento dello scopo della stessa.

Art. 18

Se richiesto il Corpo musicale presterà servizio gratuito a un funerale di un socio attivo, onorario o membro del Comitato.

In caso contrario la Società sarà rappresentata dal proprio vessillo.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 19

L'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti sulle proposte di modifiche dello Statuto.

Se la proposta è presentata da un socio, essa deve pervenire al Comitato entro il 15 dicembre e l'eventuale proposta di modifica sarà portata alla seguente assemblea generale ordinaria.

Art. 20

Lo scioglimento della Società può essere deciso dall'Assemblea solo se la trattanda è prevista all'ordine del giorno e con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 21

In caso di scioglimento il patrimonio sociale resta in consegna al Municipio a disposizione di un'altra associazione con lo stesso scopo, che abbia eventualmente a formarsi di nuovo nella Frazione.

Art. 22

La presente revisione dello Statuto entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'Assemblea generale straordinaria del 28 gennaio 1982 e sostituisce le disposizioni stabilite nel precedente Statuto del 10 agosto 1933 e 7 dicembre 1935.

La nuova formulazione degli articoli 3, 10 e 12 entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2012

Il Presidente:

Mario Paolini

La Segretaria:

Daniela Gianferrari